



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

29949-20

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI
ALDO ESPOSITO
MARIAROSARIA BRUNO
DANIELE CENCI
DANIELA DAWAN

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 890/2020
CC - 29/09/2020
R.G.N. 14915/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 14/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di TERNI in difesa di:
(omissis)

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

dr

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 26 settembre 2017, il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disposto: a) il sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi del d.lvo n. 231 del 2001 della ^(omissis) s.r.l. nonché dei beni strumentali e dei conti correnti di tale società fino alla concorrenza di euro 1.250.000; b) il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 260, comma 4-bis, d.lvo n. 152 del 2006 della ^(omissis) e dei relativi beni aziendali trattandosi di cose servite per commettere il reato; c) il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca fino a concorrenza di euro 1.250.000 dei beni nella disponibilità di ^(omissis) .

In esecuzione del decreto di sequestro preventivo in questione, l'11 ottobre 2017 la P.G. sottoponeva a vincolo reale la sede aziendale e le relative pertinenze e, presso il domicilio del ^(omissis) (^(omissis)), sequestrava la somma contante di euro 15.000, alcune banconote in valuta estera, 15 orologi e vari preziosi; il giorno successivo, presso un gioielliere di fiducia del medesimo, sequestrava altri preziosi (111 pezzi di valore, per un valore riportato sui cartellini dei prezzi di euro 153.000).

Con ordinanza del 13 agosto 2018, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di restituzione proposta dal ^(omissis) .

Tale provvedimento era confermato con ordinanza del Tribunale di Roma del 28 giugno 2019.

2. Tale ultima ordinanza era annullata con rinvio con sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 51666 del 22/11/2019).

Con la pronunzia rescindente, questa Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal ^(omissis) aveva rilevato che, con la prima ordinanza del 13 agosto 2018, il Tribunale del riesame non aveva esaminato le censure formulate dal ricorrente in sede di gravame cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Civita-vecchia di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo adottato nei suoi confronti, basata sulla ritenuta esuberanza di tali beni rispetto al valore del profitto del reato, la cui efficace ed esauriente confisca già sarebbe stata assicurata attraverso il sequestro dei beni della società diretta beneficiaria della commissione del reato di traffico illecito di rifiuti.

Questa Corte aveva disatteso la tesi dell'organo giudicante circa la genericità della documentazione presentata dal ^(omissis) a sostegno del proprio assunto, con particolare riferimento alla redazione sullo stato patrimoniale redatta dall'amministratore giudiziale della ^(omissis) s.r.l., una delle società il cui patrimonio risultava essere stato assoggettato a sequestro, unitamente ai beni del medesimo. In particolare, la Corte

ha riscontrato la sussistenza di un vizio di assoluta carenza motivazionale nell'ordinanza impugnata per l'omessa indicazione delle ragioni della ritenuta inaffidabilità della perizia di stima redatta da un organo terzo e per di più di nomina giudiziaria.

3. Con ordinanza del 14 febbraio 2020, il Tribunale del riesame di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal (omissis) avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13 agosto 2018, ritenendo infondata l'asserzione difensiva della sufficienza dei beni sequestrati alla ^(omissis) ad assicurare l'apprensione del profitto sulla scorta di quanto risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario dr.ssa (omissis) del 3 settembre 2018 e dalle relazioni di stima su taluni dei beni in sequestro.

In una successiva relazione del 19 aprile 2019, infatti, la dr.ssa (omissis), autorizzata alla continuazione aziendale della ^(omissis), aveva fornito una stima del valore dell'azienda, alla data del 31 marzo 2019, in euro 740.000 (tenuto conto del valore dell'attivo di 5.700.000 euro circa, del passivo (di euro 5.300.000 per depositi bancari passivi e anticipazioni, di debiti verso banche per finanziamenti, di euro 3.500.000 per debiti verso fornitori riferibili per lo più alla gestione ante procedura di sequestro, debiti tributari e previdenziali, debiti per retribuzioni, fondo TFR) e del valore dell'avviamento (euro 300.000); con relazione dell'8 ottobre 2019, aveva riportato i dati del bilancio 2018, dal quale risultava un patrimonio netto pari ad euro 676.000. Tali valori erano assai distanti dalla soglia di euro 1.250.000 e, come tali, inidonei ad esaurire il profitto confiscabile e a rendere sovrabbondante il sequestro di danaro e beni del (omissis).

Non era condivisibile la tesi difensiva, secondo cui le passività esistenti non pregiudicavano la capienza del sequestro del profitto del reato, in quanto le finalità dell'ipotetica futura confisca non potevano trovare limitazioni in relazione ai rapporti di natura privatistica. Al riguardo doveva osservarsi che il sequestro finalizzato alla confisca del prodotto del reato di traffico illecito di rifiuti è regolato ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. dalle disposizioni del d. lvo n. 159 del 2011, secondo il quale la confisca fa salvi, a condizioni espressamente stabilite, i diritti di credito dei terzi sorti anteriormente al sequestro, i quali, se ammessi al passivo, vanno liquidati dall'Agenzia una volta che la confisca sia divenuta irrevocabile.

Ciò indica che la confisca non è insensibile ai crediti anteriori al sequestro e che, in fase di sequestro finalizzato alla confisca, nella stima dei valori vincolati occorre tener conto dei pesi gravanti sul bene e, nel caso di aziende, delle passività e tra esse dei crediti vantati dai terzi.

La stima fornita dall'amministratore ai sensi dell'art. 41 d.lvo n. 159 del 2011 deve ritenersi prossima al valore di mercato effettivo e, allo stato, risulta confermata anche

dal contenuto dell'offerta di acquisto del ramo aziendale di Orvieto, del quale è titolare la ^(omissis), formulata dalla ^(omissis) s.r.l. per il prezzo di euro 720.000.

Per tali ragioni le relazioni sullo stato patrimoniale della dr.ssa ^(omissis) e quelle di parte, inerenti a specifiche *res*, non dimostravano l'esuberanza dei beni del prevenuto rispetto al valore del profitto del reato, non potendosi procedere alla stima delle sole attività (o di singoli beni), senza tener conto della ricaduta prodotta dalle passività sul valore del patrimonio aziendale.

2. Il ^(omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 14 febbraio 2020 per violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., con riferimento agli artt. 19, comma 1, 2 e 53 d. lgs. n. 231 del 2001, 260 d. lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452 quaterdecies cod. pen.) e 56, 648, comma 1-ter, cod. pen., 275 e 627 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di diritto e delle norme per la valutazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo, violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale.

Si deduce che il sequestro, nella sua fase attuativa, aveva colpito beni della ^(omissis) degli indagati ^(omissis) e ^(omissis) nonché del terzo ^(omissis) per un controvalore complessivo di gran lunga eccedente i cinque milioni di euro e che il superamento del valore sequestrabile era dimostrato dal contenuto di alcune relazioni di stima, di parte, eseguite su alcuni beni sequestrati e dalle risultanze della situazione patrimoniale della ^(omissis), alla data di esecuzione dei sequestri (11 ottobre 2017).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

La vicenda in esame concerne un'ordinanza del Tribunale di Roma, che, in qualità giudice dell'appello cautelare, in sede di rinvio, ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento col quale era stata sottoposta a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 260, comma 4-bis, d.lvo n. 152 del 2006 una serie di beni facenti capo, fra l'altro, al ricorrente ^(omissis).

Il ^(omissis) si duole essenzialmente dell'esuberanza dei beni staggiti rispetto al profitto da reato confiscabile.

2. Il ricorrente deduce una serie di profili di violazione di legge, strettamente connessi tra loro, che pertanto si ritiene di esaminare congiuntamente:

- si osserva che il Tribunale del riesame ha ommesso di far riferimento alle valutazioni di mercato dei beni aziendali, avuto riguardo al momento in cui il sequestro era stato disposto;

- si rileva che, dinanzi ad un sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, correlato ad un illecito a rilevanza penale consumato dagli amministratori di una società di capitali, che abbia ingenerato un profitto illecito a favore dell'ente, la misura ablativa deve intaccare in via diretta il patrimonio aziendale e, solo a fronte dell'incapienza totale o parziale di quest'ultimo, in via subordinata, i patrimoni personali delle persone fisiche;

- si assume che lo stesso amministratore avrebbe valutato in euro 2.200.000 il valore dell'azienda, per cui ben superiore alla cifra soglia di euro 1.500.000;

- si deduce la violazione degli artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto secondo il ricorrente la congruità del controvalore dei beni della società ^(omissis) s.r.l. da sottoporre a sequestro in via anticipata rispetto ai beni degli imputati e dei terzi non riveste valenza quando l'azienda prosegue ad operare, altrimenti tali categorie di soggetti sarebbero esposte al rischio di confisca in caso di depauperamento del patrimonio in conseguenza dell'eventuale *mala gestio* da parte dell'amministratore.

3. Va premesso che la disciplina di cui agli artt. 52 e ss. d.lvo n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione, è applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo di cui all'art. 104 bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing s.r.l., Rv. 272978), nel ripercorrere la giurisprudenza sull'istituto in esame, ricordavano la decisione dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non includeva fra i creditori ipotecari, da soddisfare nei modi e limiti indicati dalla norma, i titolari di crediti da lavoro subordinato (Corte cost., sent. n. 94 del 2015), secondo cui la necessità dell'insussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento del credito è funzionale allo scopo di impedire che i proventi dell'attività illecita siano utilizzati per liberare altri beni nella disponibilità del proposto e la prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività; ha altresì chiarito che tale ultima finalità è temperata nella previsione normativa dalla possibilità, offerta al creditore, di dimostrare la propria buona fede in ordine alla strumentalità del credito, che si traduce, secondo i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nella mancanza di collusione del creditore nell'attività illecita, nell'inconsapevolezza dello stesso con riguardo a tale attività e nell'errore scusabile del predetto sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.).

La disciplina in esame è predisposta a tutela dei terzi in buona fede (tra i quali i creditori) e non pone distinzioni tra il caso di gestione dell'azienda interrotta al momento del sequestro e quello, maggiormente frequente nella prassi, di prosecuzione della gestione in epoca successiva alla sottoposizione al vincolo. In linea con tale principio, questa Corte si è costantemente espressa nel senso della tutelabilità dei crediti pregressi ex art. 52 d.lgs. n. 159 cit. e della buona fede del creditore (Sez. 1, n.32270 del 13/07/2018, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., non massimata; Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit Spa, Rv. 273864).

L'eventuale prosecuzione della gestione, peraltro, è autorizzata dal Giudice anche allo scopo di tutela dei crediti pregressi.

La categoria della prededucibilità è, nel settore della gestione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione (o penale), da ritenersi derivazione del principio della soggezione dell'agire pubblico, nei rapporti coi terzi, alle norme di diritto civile e di quello della tutela dell'affidamento incolpevole (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario S.p.a., Rv. 271618).

Tali principi valgono anche in riferimento all'agire delle società in costanza di amministrazione giudiziaria, nelle quali la procedura di omologazione giudiziaria in sede civile delle deliberazioni societarie adottate dalla società in sequestro, trova giustificazione nel fatto che la lecita prosecuzione dell'attività di impresa non può comportare la violazione dei diritti soggettivi coinvolti (Sez. 1, n. 1032 del 14/02/2000, Frascati, Rv. 215375).

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'azienda sottoposta al sequestro (di prevenzione o penale) in costanza di amministrazione giudiziaria, v'è piena e inderogabile responsabilità civile per gli obblighi assunti, stante l'assenza di privilegi dell'azione pubblicistica, inconciliabili con la tutela dei diritti fondamentali.

La previsione da parte del d.lgs. n. 159 del 2011 di un subprocedimento (art. 52 e ss.), teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, risponde alla specifica *ratio* di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva a titolo originario, come espresso nell'art. 45 del d.lgs. n.159 (Sez. 1, n. 35760 del 30/05/2019, Ubi Banca, non massimata). A tali criteri di fondo s'ispira, dunque, la disciplina legislativa che, in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento (art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), ne assicura la prededucibilità, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 159 cit.).

In materia, questa Corte ha affermato i seguenti ulteriori principi: il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fallimento di Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257); in tema

di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata in relazione a un'operazione di "ristrutturazione e riscadenzamento" di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice all'epoca precedente (Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit s.p.a., Rv. 273864; in motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di un'operazione "nuova", volta a realizzare scopi inerenti la continuità gestionale dell'azienda e il mantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti pregressi, ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, e della buona fede del creditore)".

4. In applicazione di tali principi, nella fattispecie, il Tribunale del riesame ha condiviso, con motivazione esauriente e dettagliata, la valutazione del patrimonio aziendale effettuata dall'amministrazione giudiziario circa il valore, rilevando che erano state riportate correttamente le partite attive e quelle passive.

Si è logicamente osservato che dalla situazione patrimoniale emergevano passività pregresse, le quali, a tutela dei crediti vantate dai terzi in buona fede, dovevano essere incluse nella valutazione del patrimonio aziendale.

Il (omissis), peraltro, configura rischi di depauperamento del patrimonio dei titolari dei beni sequestrati in conseguenza di un'eventuale *mala gestio* dell'amministratore giudiziario. Tale ausiliario, tuttavia, prosegue la gestione in virtù di un'apposita autorizzazione del giudice, evidentemente finalizzata proprio alla conservazione del patrimonio. L'ipotetico rischio di una gestione in perdita non consente di derogare ai normali criteri di valutazione del patrimonio aziendale.

Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non documenta l'assunto secondo cui, nel corso di un anno e mezzo circa, dalla data del sequestro a quella della stima effettuata dall'amministratore giudiziario dr.ssa (omissis), il valore dei beni era stato depauperato in misura tale da incidere sul giudizio di capienza (o meno) dei beni della società.

Il Tribunale del riesame, d'altronde, ha coerentemente sottolineato che, in base alle risultanze delle relazioni della dr.ssa (omissis), l'entità dei crediti pregressi verso la società aveva comportato una notevole riduzione del valore dell'azienda; ha escluso che tale dato fosse mutato in modo significativo in epoca successiva al sequestro.

Il ricorrente non ha dimostrato la ritenuta adeguatezza dei beni della società a soddisfare l'apprensione del profitto illecito da reato. Anche sotto tale profilo la doglianza non appare autosufficiente, perché censura le risultanze delle relazioni dell'amministratore giudiziario, senza allegarle integralmente al ricorso.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2020.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 OTT 2020
oggi. _____



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

